

Il filtro magico in nome della nomofilachia (Profili costituzionali dell'art. 360 bis c.p.c.)

di Gianpaolo Fontana

(saggio pubblicato negli Studi in onore di Franco Modugno, II, Napoli, 2011)

Sommario: 1. La (in)certezza del diritto tra crisi della legge e crisi della giustizia, tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione. 2. Il filtro di inammissibilità ex art. 360bis n.1 c.p.c. (ovvero le riforme e gli apprendisti stregoni) 3. Alcuni dubbi di costituzionalità del "filtro" (segue) 4. Vecchie e nuove questioni sul ruolo e sulla funzione della Corte di Cassazione nel sistema costituzionale. 5. Considerazioni conclusive.

1. Il perfezionamento delle tecniche di redazione degli atti normativi e la semplificazione normativa, non da oggi, occupano un posto di sicuro rilievo negli studi di diritto costituzionale nella prospettiva non solo della razionalizzazione del sistema delle fonti del diritto e del progressivo miglioramento della qualità della produzione normativa ma soprattutto nella garanzia della più affidabile e migliore applicazione delle regole del diritto oggettivo.

E' sin troppo noto, del resto, quanto stretti siano i legami tra la chiarezza normativa, la buona qualità delle leggi e, più in generale, delle regole giuridiche con la tutela della certezza del diritto, del principio di uguaglianza, degli ideali di giustizia ed, a ben vedere, con lo stesso prestigio delle istituzioni repubblicane ed il senso di appartenenza democratica dei cittadini.

Il fenomeno noto come *crisi della legge*¹ rappresenta, non da oggi e non solo nella realtà italiana, una delle manifestazioni più acute della perdita di capacità regolativa delle prescrizioni normative e della stessa tenuta sistemica degli ordinamenti; la crisi della legge, non a caso, si presta ad essere trasfigurata in una delle metafore più eloquenti della crescente (e per certi versi irriducibile) complessità della esperienza giuridica nella società contemporanea.

In ragione della pluralità di manifestazioni ed implicazioni che evoca, l'espressione *crisi della legge* risulta essere polisensa e multidimensionale come poche altre tra quelle appartenenti alla moderna sintassi giuridica²; la crisi della legge, in altri termini, non esaurisce il proprio orizzonte nella ipertrofica crescita degli ordinamenti contemporanei (aspetto quantitativo) e nello scadimento provvedimentale dei prodotti normativi (aspetto qualitativo) ma rinvia a problemi di più ampia portata quali: la crisi della forma di Stato democratica e sociale; la mutata e sempre più problematica collocazione della legge nel complessivo sistema delle fonti di produzione normativa; i rapporti tra i poteri (sia pubblici sia privati³) nell'ambito della produzione normativa; la conoscibilità stessa delle prescrizioni normative; la garanzia della certezza del diritto e del principio di uguaglianza

¹ La letteratura sul tema è assai vasta, ci si limita a segnalare M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari, II ed, 2002; F. MODUGNO- A. CELOTTO – M. RUOTOLO, *Considerazioni sulla "crisi della legge"* in F. MODUGNO, *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, III ed., Torino, 2000, 325 e segg.; M. LUCIANI, *La crisi del diritto nazionale*, in *Storia d'Italia, Legge, Diritto e Giustizia*, XXIX, Milano, 2006, 1005 e segg.; F. MODUGNO, *Riflessioni generali sulla razionalizzazione della legislazione e sulla delegificazione*, in *Scritti in onore di M. Mazziotti Di Celso*, II, Padova, 1995, spec. 175-180.

² Sul punto cfr. F. MODUGNO, *Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto*, Torino, 2005, 27.

³ Quello dell'apporto fornito da soggetti pubblici (nella specie la magistratura ed i suoi organismi associativi e di rappresentanza) e privati (organismi di rappresentanza dell'avvocatura) nell'iter di approvazione della legge n. 69 del 2009 è un profilo di indubbio interesse (non sempre commendevole) che meriterebbe una trattazione autonoma per i profili attinenti, in particolare, ad uno dei fattori determinanti della crisi della legge e cioè la cd negoziazione legislativa; oltre al percorso parlamentare di approvazione della legge per nulla lineare ed alla formulazione chiaramente compromissoria della disposizione sul filtro, da più parti, è stata sostenuta l'esistenza di uno scambio tra maggioranza parlamentare e governo, da un lato, e classe forense dall'altro in virtù del quale quest' ultima avrebbe di buon grado accettato il filtro ex art. 360bis c.p.c. in cambio dell'abrogazione dell'art. 366 bis dell'art. 385, comma 4. c.p.c.; sul punto cfr. A. BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro" !* in www.judicium.it, pr. 3; sul rapporto tra crisi della legge e negoziazione legislativa sia consentito rinviare a G. FONTANA, *Crisi della legge e negoziazione legislativa nella transizione istituzionale italiana*, in AA.VV., *Trasformazioni della funzione legislativa, II, Crisi della legge e sistema delle fonti*, a cura di F. Modugno, Milano, 2000, 117 e segg.

di fronte alla legge (sia nel momento di produzione normativa sia in quello di concretizzazione amministrativa e giurisdizionale dei singoli precetti normativi).

La legge, dunque, << uscendo dagli antichi confini dei codici, si dà cura di interessi occasionali, di forze affiorate nella società, di *contingenze* ed *emergenze*>>⁴. E proprio *occasionalismo*, *frammentismo* e, da ultimo, *personalismo* paiono essere le nuove parole d'ordine che mandano definitivamente in frantumi l'illusione e l'aspirazione borghese, originata dallo stato liberale di diritto del secolo XIX, di un ordinamento normativo universale, stabile ed unitario.

La crisi della legge, che è crisi del diritto *tout court*, finisce per trasmettersi e riflettersi nella crisi della giustizia, essendo sin troppo evidente quanto la produzione delle regole sia attività intimamente connessa con la interpretazione delle stesse⁵; al disordine derivante da un caotico, alluvionale e sciatto sistema di produzione di regole si aggiunge, dunque, il disordine rappresentato da un'imprevedibile, caotica ed altrettanto disordinata giurisprudenza; se a ciò aggiungiamo le lungaggini e le gravi inefficienze del sistema giudiziario risulta ben chiaro come la crisi della legge, oltre ad essere causa della sfiducia nella giustizia, rischia di minare le stesse fondamenta democratiche delle nostre istituzioni⁶.

La crisi della legge e della giustizia rappresentano fenomeni tanto risalenti quanto complessi i quali finiscono per investire, seppur con modalità differenti, l'ordinamento giuridico sin dalle sue premesse costitutive; mentre la crisi della legge ha specifico riguardo al momento statico della posizione degli enunciati normativi la crisi della giustizia finisce per involgerne il profilo dinamico della interpretazione ed applicazione degli stessi.

Il legislatore statale e, a ben vedere, anche quelli regionali hanno, ormai assunto consapevolezza della gravità del fenomeno, tanto da aver escogitato politiche pubbliche di semplificazione e riassetto normativo tendenti soprattutto alla riduzione della mole di norme costitutive del diritto oggettivo ed al miglioramento della loro fattura qualitativa⁷.

La strategia volta a contenere gli effetti patologici della crisi della legge ha finito per riguardare il momento di produzione normativa attraverso il ricorso a rimedi sia preventivi sia successivi⁸; del pari interessato da interventi di riforma è stato il versante applicativo e dinamico dell'ordinamento nel tentativo di ricondurre ad esiti di certezza e prevedibilità l'insieme delle decisioni giurisdizionali.

Sotto quest'ultimo profilo, l'efficienza e credibilità del sistema giudiziario così come la prevedibilità delle decisioni degli organi giudicanti appare, invero, prospettiva decisiva nella attuale fase di evoluzione gli ordinamenti democratico-costituzionali, la quale si riconnette direttamente alla loro legittimazione democratica ed alla capacità di garantire l'effettiva tutela dei diritti fondamentali⁹.

⁴ Così N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, III ed., 2005, 101.

⁵ I legami tra interpretazione ed applicazione delle prescrizioni normative rappresentano, peraltro, versante eminente non solo della riflessione costituzionalistica ma della teoria dell'interpretazione giuridica ai quali Franco Modugno ha dedicato parte considerevole della propria riflessione scientifica.

⁶ Resta, dunque, di grande attualità l'intuizione di Carnelutti secondo la quale la crisi della legge oltre a minare la certezza del diritto avrebbe messo in pericolo l'idea stessa di giustizia; v. F. CARNELUTTI, in AA.VV., *La crisi del diritto*, Padova, 1953, 180.

⁷ La letteratura sulla semplificazione normativa e sulla qualità della regolazione è pressoché sterminata; ci si limita ad indicare, più di recente, AA.VV., *La tela di Penelope. Primo rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica*, a cura di A. NATALINI – G. TIBERI, Bologna, 2010; M. CECCHETTI, *Politiche di semplificazione e strumenti "taglia-leggi" (Criticità e possibili soluzioni di un rebus apparentemente irresolubile)*, in www.federalismi.it (20.04.2010); AA.VV., *Osservatorio delle fonti 2007. La qualità della regolazione*, a cura di P. CARETTI, Torino, 2009; A. CELOTTO – C. MEOLI, voce << Semplificazione normativa >>, in *Digesto Disc. Pubbl.*, Aggiornamento, Torino, 2008, 806 e segg.; P. CARNEVALE, *Le politiche sulla legislazione: codificazione e semplificazione*, in AA.VV., *La funzione legislativa, oggi*, a cura di M. Ruotolo, Napoli, 2007, 55 e segg.; F. MODUGNO – A. CELOTTO – M. RUOTOLO, *Considerazioni sulla "crisi della legge"* in F. MODUGNO, *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, III ed., Torino, 2000, 3258 e segg.

⁸ Rimedi preventivi e successivi compendiabili rispettivamente nelle cc.dd. tecniche di produzione normativa, da un lato, e nelle attività di semplificazione, delegificazione e codificazione, dall'altro; sul punto cfr. F. MODUGNO – A. CELOTTO – M. RUOTOLO, *Considerazioni sulla "crisi della legge"*, cit., 328 e segg.

⁹ Sul conflitto tra l'ideale di certezza giuridica e quello di giustizia cfr. F. RIMOLI, *Certezza del diritto e moltiplicazione delle fonti: spunti per un'analisi* in L. MENGONI – F. MODUGNO – F. RIMOLI, *Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici*, Torino, 2003, spec. 250 e segg.; lo stesso autore finisce, inoltre, per mettere in dubbio << l'idea per cui da una drastica semplificazione e riduzione dell'ordinamento e da una migliore redazione delle disposizioni possa ipso facto derivare, in una correlativa delimitazione degli spazi affidati all'interprete, una reale attuazione del principio di certezza e, per esso, una superiore efficienza dell'ordinamento >>; così *ivi*, 246.

Alle politiche di semplificazione normativa, poste in campo dal legislatore con sempre maggiore risolutezza, corrispondono sul terreno propriamente processuale rimedi e tecniche processuali volti sia ad abbreviare i tempi del processo sia a contenere gli eccessi, le distorsioni e le patologie di una interpretazione giudiziaria che appare irrimediabilmente destinata ad essere asistemica, priva di adeguate *rationes decidendi* quando non del tutto eccentrica, bizzarra e persino aberrante.

Le disfunzioni del sistema di produzione normativa, specie se associate alle incertezze ed ai ritardi del sistema di decisione giudiziaria, appaiono sempre meno compatibili con un avanzato stato di diritto democratico e risultano non più tollerabili in un sistema economico - produttivo globalizzato nel quale l'efficienza e l'affidabilità dei contesti istituzionali di riferimento appaiono fattori decisivi della sempre più agguerrita competizione economica¹⁰.

E' esattamente quello sopra sintetizzato, dunque, il contesto storico-normativo nel quale sono maturate le condizioni politiche e normative che hanno portato al potenziamento della funzione nomofilattica della Corte di cassazione¹¹.

Ecco spiegato perché la battaglia per garantire maggiore certezza del diritto¹² deve necessariamente svolgersi su due fronti: sia su quello di posizione degli enunciati prescrittivi attraverso la c.d. *better regulation* sia su quello di interpretazione-applicazione degli stessi.

Le profonde trasformazioni, endogene ed esogene, che hanno investito il sistema delle fonti di produzione normativa¹³ (in maniera tanto incisiva e profonda da revocare in dubbio la possibilità di poter ancora utilmente parlare dell'esistenza stessa di un ordinato e coerente sistema delle fonti normative¹⁴), lasciano intendere che la *teoria dell'interpretazione* più che la *teoria delle fonti* sia prospettiva privilegiata e più produttiva, rimettendo <<ai singoli interpreti ed ai singoli fatti dell'interpretazione di stabilire se e dove è maggiore l'apporto culturale offerto da una data fonte ai processi ricostruttivi di senso>>

¹⁵.

2. Alle politiche di semplificazione e riassetto normativo, messe in campo dal legislatore da oltre un decennio e via via implementate negli ultimi anni, hanno fatto riscontro sul versante giudiziario e processuale alcune importanti riforme; tra queste una posizione di sicuro rilievo occupa, da ultimo, l'art. 360 bis c.p.c., introdotto ad opera dell'art. 47 della legge n. 69 del 2009¹⁶; si tratta di riforma che, senza dubbio, rappresenta, per portata ed effetti, una delle modifiche più rilevanti apportate al sistema del diritto processuale civile nel corso degli ultimi decenni.

¹⁰ Utili indicazioni sul punto sono reperibili in V. CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2009*, Roma, 30 gennaio 2009, spec. pr. II; sul tema cfr. P. CARNEVALE, *Qualità della legge e politiche di semplificazione normativa fra istanze del mondo economico e risposte del legislatore*, in www.federalismi.it n. 3/2007.

¹¹ << E' la stessa crisi della legge, che vede l'inversione del rapporto tra legge generale e legge speciale - a favore di quest'ultima - ed esige, che ciò che l'atto legislativo perde in termini di astrattezza e generalità, sia però recuperato nei limiti in cui questo può avvenire ad opera della Cassazione, sul versante dell'interpretazione>> così G. SERGES, *Il principio del "doppio grado di giurisdizione" nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1993, 228-229.

¹² A ben vedere, tuttavia, la certezza del diritto non sempre viene raffigurata come un valore assoluto ed indiscutibile e necessariamente strumentale a fini di giustizia; né, ancora, si è mancato di far osservare come, nel più ampio ambito della riflessione filosofica, l'incertezza (non solo del diritto!) unitamente alla provvisorietà ed alla precarietà dell'esistenza umana è momento costitutivo della condizione postmoderna; in tema cfr Z. BAUMAN, *La società dell'incertezza*, Bologna, 2000; F. RIMOLI, op.ult.cit., 250 e segg.

¹³ Si tratta di un tema al quale Modugno ha dedicato molti dei suoi contributi; ex plurimis v. F. MODUGNO-D. NOCILLA, *Crisi della legge e sistema delle fonti*, in *Dir. soc.*, 1989, 41 e segg.; F. MODUGNO, voce << Fonti del diritto>>, in *Enc. dir.*, Agg I, 1997.461 e segg.; Id., *Appunti dalle lezioni sulle fonti*, Torino, 2005, 18 e segg.

¹⁴ Si vedano in proposito le relazioni di Ruggieri e Modugno presentate nel corso del convegno promosso dal C.R.I.S.P.E.L. dal titolo "*Il pluralismo delle fonti previste in Costituzione e gli strumenti per la loro composizione*", svoltosi presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma Tre il 27 e 28 novembre 2008; le relazioni sono reperibili sul sito web del C.R.I.S.P.E.L.

¹⁵ Così A. RUGGERI, *E' possibile parlare di un sistema delle fonti ? ora in Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti*, XII, Torino, 2009, 442; sul tema si veda anche R. BIN, *Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto*, consultabile in www.robertobin.it.

¹⁶ A ben vedere la legge n. 69 del 2009 ha modificato in più parti il libro II, capo III del c.p.c. dedicato al ricorso per Cassazione avendo abrogato l'art. 366bis c.p.c. (a sua volta introdotto dalla riforma del 2006) e modificato gli artt. 375, 376, 380bis, 385 c.p.c. ed aggiunto l'art. 67 bis alle disposizioni sull'ordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12 del 1941

Per meglio comprendere la scelta legislativa di aggiungere, per tramite dell'art. 360 bis c.p.c., ulteriori limiti al ricorso in cassazione (rispetto a quelli indicati nell'art. 360 c.p.c.) occorre muovere dal consistente arretrato del contenzioso civile accumulatosi nei ruoli della Cassazione, nonché dal peculiare ruolo assegnato al giudice di legittimità nell'ordinamento processuale civile come pure in quello costituzionale.

E' sin troppo noto, peraltro, come il nostro sistema giudiziario si sia aggiudicato nel contesto comunitario (ma non solo) il triste primato della più lunga durata dei procedimenti giudiziari; sul terreno, in particolare, della giustizia civile detto primato, se non proprio determinato, risulta certamente aggravato dalla peculiare conformazione del giudizio di legittimità in sede civile. Carichi di lavoro estremamente gravosi hanno finito per determinare insieme allo scadimento qualitativo delle decisioni della Cassazione ed a numerosi contrasti giurisprudenziali (non di rado all'interno delle medesime sezioni, tra sezioni unite e sezioni semplici¹⁷ e, talvolta, anche tra le sezioni unite) l'affievolimento della funzione nomofilattica e, più in generale, la compromissione della efficienza e della credibilità complessiva della stessa funzione giurisdizionale.

E' noto, del resto, come il legislatore statale già con il decreto legislativo n. 40 del 2006 abbia introdotto, almeno sul terreno della giustizia civile, una serie di meccanismi deflattivi del contenzioso di legittimità e di contenimento dei ricorsi alla Suprema Corte nonché l'obbligo, a pena di inammissibilità, di formulazione di un quesito di diritto¹⁸, proprio al fine di rafforzare e valorizzare la funzione nomofilattica svolta dalla Corte di Cassazione in virtù dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario¹⁹.

Il numero abnorme di ricorsi presentati annualmente, la necessità di far fronte all'*abuso del processo*²⁰ e, dunque, l'impossibilità di assolvere adeguatamente alla funzione nomofilattica hanno portato il legislatore della riforma codicistica del 2009 a raccogliere <<le grida di dolore>>²¹, provenienti da tempo dai giudici della Cassazione civile, ed a introdurre, attraverso il c.d. filtro, dispositivi deflattivi e di contenimento del contenzioso di legittimità civile in maniera tale da consentire, attraverso una maggiore attenzione alla qualità degli indirizzi giurisprudenziali, la esatta, tempestiva osservanza della legge e la sua uniforme interpretazione; rilevanti vantaggi di un rinnovato e più efficiente meccanismo nomofilattico potrebbero scaturire anche in relazione alla ragionevole durata dei processi²².

L'obiettivo esplicito dei più recenti interventi di riforma del codice di rito civile è stato, dunque, quello di selezionare, a monte, i ricorsi e, a valle, le sentenze di legittimità introducendo un filtro al ricorso in Cassazione in modo tale da ridurre progressivamente il numero esorbitante dei procedimenti che, da tempo, affollano i ruoli della Corte di

¹⁷ Sui contrasti tra Sezioni Unite e Sezioni Semplici, in particolare, si è ritenuto trattarsi di << contrasti assolutamente inammissibili, specie quando sorgono su questioni di cui le sezioni unite erano già state investite a causa di un precedente contrasto o di una questione di massima di particolare importanza. Anche in un sistema come l'italiano, che sembra non conoscere il vincolo formale del precedente giurisprudenziale, la decisione delle sezioni unite vincola le sezioni semplici: se così non fosse salterebbe del tutto la funzione di nomofilachia attribuita dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario alla Corte di cassazione e la funzione delle sezioni unite nell'ambito della corte>> così A. PROTO PISANI, *Su alcuni problemi organizzativi della Corte di Cassazione: contrasti di giurisprudenza e tecniche di redazione della motivazione*, in *Foro it.*, 1998, V, 28-29.

¹⁸ Si veda in proposito l'art. 374 c.p.c. e l'art. 366 bis c.p.c. il quale, in particolare, ha funzionato come un drastico ed assai controverso meccanismo di filtro tanto da essere stato successivamente abrogato dalla legge n. 69 del 2009

¹⁹ L'art. 65, comma 1, del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 prevede: << la Corte di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge>>; sulla genesi storica dell'art. 65 ord. giud. v. G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, in www.judicium.it, pr. 3; M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991, 27 e segg. 59 e segg.; F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di Cassazione*, III ed., Padova, 2003, 15 e segg.

²⁰ Cfr. V. CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2009*, cit., pr. II.5

²¹ Come testualmente si legge in V. CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2009*, cit., pr. III. 3.

²² << Un sistema coerente di precedenti della corte suprema costituisce certamente un forte incentivo alla durata ragionevole dei processi. Per più di una ragione. Orientamenti di vertice consolidati fanno diminuire il carico di lavoro anche dei giudici di merito. Il contrasto tra le parti sull'interpretazione delle norme applicabili in un contesto di fatti pacifici non darà facilmente vita ad una lite. Se poi anche i fatti sono controversi è ben probabile che la sentenza di primo grado definisca il giudizio, viste le restrizioni dell'istruttoria in appello>> così S. CHIARLONI, *Sui rapporti tra funzione nomofilattica della Cassazione e principio della ragionevole durata del processo*, in www.judicium.it, pr. I.

Cassazione e ciò sul presupposto che <<la nomofilachia è poco compatibile con la ipertrofia>>²³.

E' fuori discussione, infatti, che il numero dei precedenti ed i contrasti tra di essi attentano alla persuasività delle decisioni ed alla autorevolezza dell'organo Corte di Cassazione²⁴ distraendo la stessa dalla funzione di garante della omogeneità e unitarietà dell'interpretazione normativa.

Ma vediamo, più in dettaglio, in cosa consiste il filtro introdotto dall'art. 360bis il quale, sotto la rubrica denominata << Inammissibilità del ricorso>>, prevede:

<<Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo>>.

L'introduzione di queste nuove e specifiche ipotesi di inammissibilità si completa, sul piano del procedimento, attraverso l'istituzione di un' apposita sezione, denominata appunto filtro²⁵, incaricata di escludere in via preliminare e sommaria, con pronuncia resa in camera di consiglio, l'esistenza di cause di inammissibilità e di manifesta infondatezza prima di investire le sezioni semplici della decisione del ricorso.

Intendiamo concentrare la nostra attenzione sulla disposizione prevista al n.1 dell'art. 360bis c.p.c. la quale, più che quella prevista al n.2²⁶, riguarda temi e problemi particolarmente cari al pensiero ed all'opera di Franco Modugno.

In primo luogo ciò che emerge è la cattiva qualità della formulazione testuale dell'art. 360bis c.p.c. il quale, nonostante un *iter* parlamentare di certo non breve²⁷, denuncia un'evidente approssimazione linguistica se non vere incongruenze di teoria generale del diritto e del processo, tanto da aver indotto autorevole dottrina a parlare di <<disciplina deplorabilmente sciatta ed inutilmente complicata>>²⁸.

E' di tutta evidenza, ad esempio, come, a dispetto della qualificazione giuridica (inammissibilità del ricorso), la disposizione di cui all'art. 360 bis n.1 c.p.c. postuli un giudizio di merito sulla fondatezza del ricorso non essendo altrimenti qualificabile la conformità di una sentenza alla pregressa giurisprudenza della Corte di Cassazione²⁹; ne consegue l'utilizzo del tutto anomalo ed inappropriato della categoria della inammissibilità la quale, per consolidata acquisizione dogmatica, rinvia naturalmente alla mancanza di un requisito processuale che non consente la procedibilità dell'impugnazione^{30 31}.

²³ Così V. MARINELLI, *Studi sul diritto vivente*, Napoli, 2008, 70.

²⁴ In tal senso cfr. M. TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?* in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 761 e ss.

²⁵ Sulla composizione della sezione filtro cfr. art. 67 bis dell'ord. giud.

²⁶ Invero non sono mancati rilievi critici e dubbi di costituzionalità anche nei riguardi dell'art. 360bis n.2 c.p.c. in ragione della sua formulazione approssimativa (essendo ricondotta *expressis verbis* una ragione di infondatezza nella categoria processuale dell'inammissibilità) e generica; in particolare ci si è interrogati sulla esatta portata della nozione *principi regolatori del giusto processo* e sui rapporti tra la disposizione in esame e l'elencazione tassativa dei motivi di ricorso per cassazione prevista dall'art. 360 c.p.c. nonché sulla eliminazione surrettizia delle censure riguardanti il vizio di motivazione ex art. 360, n.5 c.p.c.; sul punto si rinvia alle considerazioni di A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 54 e segg.; A. BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"*, cit., pr 6 e segg.; G. REALI, *Art. 360 bis*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI, Padova, 2009, 140 e segg. C. CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614bis) va bel al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. Giur.*, n. 6/2009,740.

²⁷ Sul travagliato *iter* parlamentare della legge n. 69 del 2009 cfr. G. REALI, *Art. 360 bis*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI, Padova, 2009, 125 e segg.; G. RAITI, *Note esegetiche a prima lettura sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, in www.judicium.it, pr. 1.

²⁸ Così S. CHIARLONI, *Sui rapporti tra funzione nomofilattica della Cassazione e principio della ragionevole durata del processo*, cit., pr. 6.

²⁹ Sul punto cfr. A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 40.

³⁰ Sul punto cfr. F. MAZZARELLA, voce << Cassazione: l>> in *Enc. giur.*, VI, Roma, 2006, 9; CERINO CANOVA – CONSOLO, voce << Inammissibilità e improcedibilità>>, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1995; R. ORIANI, voce << Nullità degli atti processuali>>, in *Enc. giur.*, XXI, Roma, 1990, 6.

³¹ Assai di recente, peraltro, le stesse Sezioni Unite della Cassazione civile con l'ordinanza n. 19051 del 2010 sono intervenute con una interpretazione sostanzialmente correttiva della formulazione legislativa, affermando che l'art. 360 bis c.p.c. non debba essere interpretato << nel senso che il legislatore avrebbe inteso imporre un ulteriore se pur diverso requisito di contenuto-forma quale condizione di ammissibilità del ricorso>> così punto 7.3; sull' ord.. 6 settembre 2010, n.19051 si veda nota critica di A. CARRATTA, *L'art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia << creativa>> dei giudici di Cassazione*, in *Giur.it.*, 4/2011, 885 e segg.

Entrando nel merito della riforma, la nuova disciplina recata dall'art. 360bis c.p.c. n.1 introduce due ulteriori ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione; il ricorso è, infatti, inammissibile non solo <<quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione >> e l'esame dei motivi non offre elementi per mutarne l'orientamento ma anche nel caso in cui l'esame dei motivi non offra motivi per confermarne l'orientamento. Se la seconda ipotesi non desta particolari problemi interpretativi, in ragione della perspicuità della sua formulazione, assai meno chiara appare la seconda ipotesi di inammissibilità.

Nel primo caso l'inammissibilità del ricorso quale sanzione processuale in funzione nomofilattica si avvale della tecnica del precedente utilizzata al fine di garantire, in prospettiva, l'uniformità della giurisprudenza. Attraverso l'ampliamento delle ragioni di inammissibilità del ricorso si consentirebbe, in altri termini, alla Corte di Cassazione di concentrarsi sulle questioni di maggiore rilevanza per affinare la propria funzione nomofilattica, appunto; la certezza e la stabilità degli indirizzi interpretativi, permetterebbero, peraltro, di scoraggiare ricorsi defatigatori e privi di rilevanza generale, abbreviando così i tempi del processo civile.

Nel secondo caso rileva, poi, un'evidente incongruenza logica, posto che ad un esame testuale della disposizione sembrerebbe che le ragioni di inammissibilità del ricorso possano essere rappresentate sia dall'inesistenza di motivi utili a mutare la giurisprudenza della Corte sia dal suo esatto contrario ovvero da motivi utili a confermarla; resta assai arduo comprendere, infatti, come possa il ricorrente offrire elementi utili a confermare l'orientamento giurisdizionale a lui sfavorevole.

La dottrina si è affannata per dare un senso compiuto alla disposizione affacciando l'ipotesi che la stessa vada interpretata, a dispetto del significato letterale della formulazione, nel senso che il ricorso potrebbe ritenersi ammissibile qualora la Corte voglia trarne spunto per confermare e consolidare, anche in relazione a profili inediti o non già affrontati, il proprio pregresso orientamento³² ovvero per sollecitare << una qualsivoglia forma di ripensamento della giurisprudenza dominante, anche soltanto con riguardo al percorso logico-argomentativo che la caratterizza >>³³.

Ad ogni modo siffatta previsione, pur inserita in una logica di rinnovata e stringente nomofilachia, risulta viepiù priva di ogni giustificazione in considerazione del disposto di cui all'art. 363, comma 3, c.p.c. il quale consente alla Corte di cassazione, *quando la questione decisa è di particolare importanza*, di pronunciare d'ufficio unitamente all'inammissibilità del ricorso *il principio di diritto*³⁴.

Come si avrà modo di argomentare nelle pagine seguenti, a dispetto delle intenzioni taumaturgiche affidate al filtro ex art. 360 c.p.c., in tema di deflazione e razionalizzazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, il rischio, come da più parti segnalato³⁵, è che la farraginosità del filtro, ancorché semplificarlo, finisca per aggravare e complicare il meccanismo processuale del giudizio di Cassazione, intaccando, al tempo stesso, la funzionalità di fondamentali meccanismi costituzionali di garanzia processuale dei diritti.

3. Ora volendo deliberatamente tralasciare le numerose questioni, pur rilevanti, riguardanti la formulazione tecnico-giuridica delle ipotesi di inammissibilità (che pare, invero, decisamente approssimativa laddove finisce per confondere indistintamente le ragioni di inammissibilità con quelle di infondatezza), il *deficit* di coordinamento delle nuove disposizioni introdotte, i problemi di ripartizione dell'onere di vagliare l'ammissibilità del

³² Sul punto cfr. G. RAITI, *Note esegetiche a prima lettura sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, cit., pr. 4; G. REALI, *Art. 360 bis*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., 136 e segg.

³³ Così C. CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614bis) va bel al di là della sola dimensione processuale*, cit., 740.

³⁴ Cfr. G. REALI, *Art. 360 bis*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., 137.

³⁵ In tal senso A. CARRATTA, *L'art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia << creativa >> dei giudici di Cassazione*, in corso di pubblicazione in *Giur.it*.

ricorso tra la sezione filtro (ex art. 376 c.p.c.) e le sezioni semplici (con i connessi rischi di duplice controllo di ammissibilità da parte della sezione filtro e delle sezioni semplici) e, dunque, più in generale la effettiva funzionalità del meccanismo deflativo introdotto e la sua idoneità a raggiungere gli obiettivi proclamati; tutto ciò volendo deliberatamente tralasciare, dicevo, è sulla compatibilità dell'art. 360 bis con le regole costituzionali sul processo e sull'esercizio della funzione giurisdizionale nel quadro complessivo delle regole costituzionali che intendiamo svolgere talune sintetiche considerazioni di ordine problematico.

Come risulta immediatamente evidente l'art. 360bis c.p.c. è destinato ad imprimere una carica fortemente innovativa sull'intero sistema della giustizia civile con rilevanti implicazioni sia di diritto costituzionale sia di teoria dell'interpretazione che fanno specifico riferimento al perdurante obbligo costituzionale di garantire il diritto soggettivo all'impugnazione delle sentenze per motivi di legittimità, al valore del precedente nei sistemi di *civil law*, al ruolo del giudice nei confronti del principio di soggezione alla legge, al ruolo costituzionale della Cassazione nel complessivo sistema processuale e giudiziario, alle dinamiche del processo di formazione sia del diritto giurisprudenziale sia del diritto vivente ed al rapporto che quest'ultimo intrattiene con il principio di interpretazione costituzionalmente conforme. Si tratta di questioni che per quantità, estensione e complessità richiederebbero una trattazione assai più meditata ed estesa di quella resa possibile dal presente scritto; ci limiteremo, pertanto, ad una sommaria trattazione dei profili che paiono più pregnanti.

Volendo deliberatamente tralasciare, per evidenti e personali ragioni di pudore scientifico, i numerosi e complessi profili problematici di natura strettamente processualciviltistica che l'innesto del c.d. filtro comporta in relazione a molti aspetti del giudizio civile di cassazione (sui quali non sono mancate vivaci discussioni tra gli studiosi³⁶), intendiamo intrattenerci, seppur brevemente, su taluni profili che riguardano, in particolare, la compatibilità costituzionale del nuovo sistema del c.d. filtro nonché talune altre implicazioni di ordine costituzionale riguardanti in particolare la posizione ed il ruolo del giudice comune e della Cassazione nel nostro ordinamento.

In primo luogo occorre valutare se l'art. 360 bis n.1 c. p. c. possa in qualche misura recare pregiudizio alla garanzia del diritto all'impugnazione in Cassazione (c.d. *jus litigatoris*) così ampiamente ed incondizionatamente previsto dall'art. 111, comma 7, Cost.³⁷

I rischi di incostituzionalità non riguardano tanto le modalità processuali (camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.) con le quali viene valutata l'ammissibilità del ricorso³⁸ quanto i presupposti stessi del giudizio di fondatezza, capaci di innalzare un vero argine al pieno dispiegamento del giudizio di legittimità del provvedimento giurisdizionale impugnato, pur così solennemente ed inequivocabilmente affermato dall'art. 111, comma 7, Cost.³⁹; come a dire che a fronte del provvedimento giurisdizionale impugnato, conforme alla giurisprudenza della Cassazione, non vi è *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* (art. 360 n. 3 c.p.c.) che possa giustificare la riforma⁴⁰.

Non deve essere un caso del resto che anche i commentatori meno critici nei confronti dell'art. 360 bis c.p.c. non abbiano nascosto la necessità di una modifica costituzionale dell'art. 111, comma 7, Cost.⁴¹ al fine di pervenire ad un ridimensionamento delle garanzie

³⁶ Numerosi commenti sul c.d. filtro di ammissibilità del ricorso in cassazione, così come sulle altre novità introdotte dalle novelle legislative al codice di rito civile, sono reperibili sul sito www.judicium.it

³⁷ Ritiene che l'introduzione dell'art. 360 bis c.p.c. abbia comportato <<lo spostamento del baricentro del rimedio da strumento dato prevalentemente a tutela dello *jus litigatoris* a strumento (anzitutto) dello *jus constitutionis*>> G. RAITI, *Note esegetiche a prima lettura sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, cit., pr. 2

³⁸ Sul fatto che la decisione assunta nelle forme in camera di consiglio non violi né il principio del contraddittorio tanto meno il diritto di difesa cfr. A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, cit., 43 nt. 8.

³⁹ L'art. 111, comma 7, Cost. recita << contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra>>.

⁴⁰ Pur esprimendo perplessità esclude un contrasto tra l'art. 360bis n. 1 c.p.c. e l'art. 111, comma 7, Cost., A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, cit., 48;

soggettive del ricorso per cassazione senza passare per disinvolute elusioni del precetto costituzionale⁴².

Non si tratta, certo, di escludere *a priori* ed in via di principio l'opportunità (e per talune ipotesi la necessità) di selezionare secondo criteri legali il pieno controllo di legalità per tutti i ricorsi in cassazione; ciò nondimeno il legislatore della novella del 2009 ha adottato un dispositivo particolarmente selettivo che potrebbe prestarsi ad esiti applicativi eccessivamente pregiudizievoli per la tutela del diritto di azione e di impugnativa in Cassazione così solennemente sanciti dagli art. 24 e 111, comma 7, Cost.; il discrimine per l'ammissibilità/inammissibilità del ricorso, infatti, finisce per incentrarsi non (solo) sui requisiti di forma e contenuto dell'atto introduttivo del giudizio in cassazione ma (anche) su elementi estrinseci che attengono ai contenuti della sentenza impugnata ovvero alle questioni giuridiche di volta in volta affrontate⁴³; ne consegue che, a prescindere dalle modalità di forma e contenuto del ricorso, talune sentenze resteranno *ex se* prive di una verifica di legittimità con evidente elusione del meccanismo di garanzia apprestato dall'art. 111, comma 7, Cost. Il carattere sommario e pressoché automatico di una tale preclusione, peraltro, si presterebbe ad obiezioni anche in punto di tutela del principio di ragionevolezza.

I prospettati dubbi di costituzionalità relativi all'art. 111, comma 7, peraltro, sono destinati ad assumere maggiore consistenza in ragione di alcuni recentissimi pronunciamenti della Corte costituzionale i quali, per un verso, non paiono affatto muovere verso il ridimensionamento della dimensione soggettiva della garanzia al controllo di legalità delle sentenze dei giudici di merito⁴⁴, tendendo, ben diversamente, a ribadire la necessità di <<assicurare la effettività del giudizio di cassazione>>⁴⁵ e, per altro verso, sembrano indicare, proprio sul terreno della tutela processuale, la necessità di un congruo bilanciamento tra il principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2 Cost., e la garanzia del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, ex art. 24 Cost.⁴⁶, tale che il primo non pregiudichi l'effettivo esercizio del secondo⁴⁷.

La stretta connessione tra art. 24 e 111, comma 7, Cost. operata, più di recente, dalla Corte costituzionale nella sentenza 207 del 2009⁴⁸ autorizza a ritenere, peraltro, che il diritto al giudizio in cassazione per violazione di legge, concorrendo a strutturare uno dei profili del più generale diritto di difesa, possa vantarne la stessa valenza di principio costituzionale supremo⁴⁹ ed in quanto tale si configuri come limite sostanziale (e giurisdizionalmente sanzionabile⁵⁰) opponibile a tentativi di revisione costituzionale.

⁴¹ Né sono, invero, mancati tentativi in tale direzione; l'art. 131 del progetto di riforma della Costituzione elaborato dalla commissione bicamerale, presieduta dall'on.le D'Alema, prevedeva una modifica dell'art. 111 Cost. in base alla quale il ricorso per cassazione sarebbe stato previsto per le sole sentenze e nei soli casi previsti dalla legge.

⁴² Cfr. A. BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"*, cit., pr.5; C. CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009(con i suoi artt. 360 bis e 614bis) va bel al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. Giur.*, n. 6/2009,740.

⁴³ Sul punto cfr. A. BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"*, cit., pr.5.

⁴⁴ Cfr. Corte costituzionale n. 207 del 2009 edita in *Giur.it* n. 3/2010, 627, con nota di A. CARRATTA, *La corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale "nucleo essenziale" del << giusto processo regolato dalla legge>>: un monito per il legislatore ordinario*.

⁴⁵ Si veda anche Corte cost. n. 395 del 2000.

⁴⁶ Cfr. Corte costituzionale n. 281 del 2010 (punti 5 e 6 del considerato in diritto).

⁴⁷ Anche sulla scorta della sent. 207 del 2009 ritiene non giustificato << il sacrificio sull'altare della ragionevole durata di una delle garanzie fondamentali del c.d. giusto processo>> A. CARRATTA, *La corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale "nucleo essenziale" del << giusto processo regolato dalla legge>>: un monito per il legislatore ordinario*, cit., 632. Più ingenerale, ferma restando l'impossibilità di ordinare gerarchicamente le norme costituzionali secondo criteri astratti e predeterminati, si ritiene che il bilanciamento tra una precisa regola costituzionale, in grado di essere osservata o violata, ed un generico principio ancorché costituzionale, debba tendere alla perdurante garanzia della prima, non potendosi agevolmente addivenire a forme di ponderazione, di contemperamento secondo i criteri del minimo mezzo ovvero della coesenzialità del limite; sul punto cfr. G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000, spec. 348 e segg.

⁴⁸ Ma in termini assai chiari si veda anche Corte Cost. n. 26 del 1999.

⁴⁹ Sui principi costituzionali supremi cfr. F. MODUGNO, *I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale*, in F. MODUGNO - A.S. AGRÒ - A. CERRI, *Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, IV ed., Torino, 2002, 292 e segg. ora anche in Id., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Napoli, 2008, 9 e segg.

⁵⁰ Sul punto si veda la nota sentenza della Corte cost. n. 1146 del 1988 su cui v. F. MODUGNO, *Principi generali dell'ordinamento*, in M. MENGONI- F. MODUGNO- F. RIMOLI, *Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici*, cit.,79 e segg.; Id., *Principi di regime e rigidità costituzionale*, in AA.VV., *Valori e principi del regime repubblicano*, 3, a cura di S. Labriola., Roma-Bari.,2005, 30 e segg.

Ancor più in dettaglio con la sentenza n. 207 del 2009 il giudice costituzionale si dà cura di precisare oltre alla natura di *rimedio costituzionalmente imposto avverso le sentenze ed i provvedimenti limitativi della libertà personale* anche il fatto che esso rappresenta <<nucleo essenziale del giusto processo regolato dalla legge>>.

La ribadita natura *essenziale* del giudizio di cassazione nell'ambito delle garanzie del giusto processo nonché i caratteri di specificità, incondizionatezza⁵¹ ed espressa inderogabilità⁵² di quella che è propriamente una *regola costituzionale* (non già un *generico* principio)⁵³, lasciano chiaramente intendere che il diritto costituzionale al giudizio di cassazione per violazione di legge non si presti ad essere né sacrificato né disinvoltamente svilito da bilanciamenti legislativi volti a contemperare la garanzia costituzionale in parola con contrapposti principi costituzionali quali, nella specie, il principio di uguaglianza di fronte alla giurisdizione e la ragionevole durata del processo.⁵⁴ Al fine della ricostruzione della portata prescrittiva e del pregio assiologico del diritto al ricorso al ricorso in cassazione per violazione di legge si consideri che detta disposizione costituzionale è stata, da sempre, considerata dalla Cassazione⁵⁵ stessa una delle poche di diretta ed immediata applicabilità, senza che risultasse necessario alcun intervento del legislatore ordinario⁵⁶.

L'indirizzo interpretativo del giudice costituzionale, in altri termini, pare confermare con irrefutabile chiarezza il pregio costituzionale del diritto di difesa e del diritto al processo in Cassazione i quali, dunque, non possono essere disinvoltamente affievoliti, per lasciare il posto ad altre, pur rilevanti ed apprezzabili, esigenze di carattere costituzionale.

Ne consegue, a parer nostro, che i principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di uguaglianza di fronte alla legge ed alla giurisdizione non possano incondizionatamente essere invocati per assecondare le esigenze di contenimento dei ricorsi in Cassazione⁵⁷, senza porsi un problema di salvaguardia delle istanze garantistiche sottese alla previsione del giudizio di cassazione che pure possono vantare un fondamento costituzionale di primissimo piano⁵⁸.

In secondo luogo l'esegesi della disposizione *de qua* pone un distinto ed autonomo dubbio di costituzionalità del filtro che ha riguardo al parametro in relazione al quale si dispiega la valutazione di inammissibilità (condotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 bis c.p.c.) il quale non è rappresentato dalla legge o da regole di diritto oggettivo⁵⁹ (come pure preteso dall'art. 101, comma 2, e dall'art. 111, comma 7, Cost.) ma dalla stessa

⁵¹ << Di fronte alla garanzia assicurata al cittadino dall'art. 111, comma secondo, della Costituzione[...] nessuna norma che, in contrario, restringa tale diritto, escludendolo in casi determinati anche se a tutela di altre esigenze, può ritenersi conforme al dettato costituzionale>> così Corte cost., sentenza n. 29 del 1972.

⁵² La circostanza che l'art. 111, comma 7, Cost. contempra espressamente la deroga al giudizio di cassazione per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra è ulteriore argomento per sostenere il carattere indefettibile e non facilmente bilanciabile della garanzia costituzionale in argomento.

⁵³ Sulla distinzione tra regole e principi, pur con diversità di impostazioni e varietà di accenti, ci si limita a rinviare. F. MODUGNO, *Principi e norme. La funzione limitatrice dei principi e i principi supremi o fondamentali*, in Id. (a cura di), *Esperienze giuridiche del '900*, Milano, 2000, pp. 85 e segg.; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 147 e segg.; Id., *Diritto per: valori, principi o regole?*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 31, 2002, 865 e segg.; Id., *La legge e la sua giustizia*, Bologna, 2008, 205 e segg.; G. PINO, *Principi e argomentazione giuridica*, in *Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, 2010, 131 e segg.; R. GUASTINI, *Sostiene Baldassarre*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, pr.4, edito anche in *Giur. Cost.*, 2/2007.

⁵⁴ Sotto altro profilo, peraltro, lo stesso principio di uguaglianza di fronte alla giurisdizione può essere considerato anche in funzione di ampliamento, non già di restrizione, del controllo di legalità delle sentenze di merito.

⁵⁵ Cfr. Cass. Civ., S.U. 9 aprile 1949, n. 838 e Id., 25 maggio 1949, n. 1329.

⁵⁶ Su tale aspetto cfr. S. BARTOLE, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna 2004, 166 e segg.; R. ROMBOLI, *Modelli di giudice e complessità sociale: bocca delle legge, interprete, mediatore dei conflitti o difensore dei diritti?* Relazione sul tema *L'interpretazione giudiziale fra certezza del diritto ed effettività delle tutele*, Agrigento 17-18 settembre 2010, *paper*, 4; A. ANDRONIO, *Art. 111*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO- A. CELOTTO-M. OLIVETTI, III, Torino, 2006, 2121.

⁵⁷ Resta, invero, da verificare se, per come configurato in astratto e per come funzionerà in concreto, il filtro ex art. 360 bis c.p.c. sarà in grado di intaccare il nucleo essenziale dell'art. 111, comma 7, Cost.; rimane, in altri termini, da stabilire se la restrizione al controllo di legittimità delle sentenze sia ex se suscettibile di incidere sul contenuto minimo essenziale del diritto costituzionale in parola.

⁵⁸ Le Sezioni Unite della Cassazione, in sede di prima applicazione, paiono valutare positivamente l'art. 360 bis cpc quale equo bilanciamento tra il diritto delle parti al ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost., e <<la concreta possibilità di esercizio della funzione di giudice di legittimità, garanzia a sua volta del principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge (art. 3 Cost.)>>, v. punto 7.3 dell'ordinanza Cass. civ., sez. un., 6 settembre 2010 n. 19051; che tale giudizio precluda una futura *quaestio legitimatis* sulla disposizione *de qua* è presto per dirlo ma, di certo, non lascia intendere una disposizione in tal senso del giudice di legittimità.

giurisprudenza della Cassazione. Ritenere che, d'ora in avanti, il giudice comune sarà soggetto non solo e non tanto alla legge (ed alla interpretazione che valuterà di darne in base al proprio equo apprezzamento) ma alla interpretazione che ad essa sarà stata data dalla giurisprudenza di cassazione induce notevoli perplessità circa la compatibilità di tale previsione sia con l'art. 101, comma 2, sia con l'art. 104, comma 1, Cost. e, più in generale, con le garanzie di autonomia del giudice, all'interno ed all'esterno, dell'ordine giudiziario.

La violazione dell'art. 101, comma 2, Cost. e cioè la piena ed incondizionata autonomia interpretativa di ciascun giudice appare evidente laddove si consideri che pervenire a dichiarare inammissibile il ricorso presentato avverso una decisione di un giudice di merito in quanto quest'ultima non *risulti* contrastante con la giurisprudenza di legittimità autorizza la conclusione che <<una sentenza di merito non conforme alla giurisprudenza della Cassazione sia viziata per "violazione di legge">>⁶⁰.

L'impatto di ordine costituzionale di una simile previsione è di tutta evidenza considerato che, come ricorda lo stesso Modugno, è proprio sull'art. 101, comma 2, Cost. che nei sistemi di *civil law* riposa il principio del carattere non vincolante del precedente giudiziale⁶¹.

Ritenere, inoltre, che le sentenze di legittimità (che concorrono a formare una giurisprudenza prevalente ma anche consolidata e addirittura pacifica) possano vantare un effettivo effetto di vincolo nei confronti delle sentenze dei giudici di merito (i quali non avrebbero altra strada che quella di conformarsi ad esse) lascerebbe intravedere anche una violazione dell'art. 107, comma 3, Cost. il quale, non a caso, sancisce che << i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni >>.

Ora risulta davvero arduo sostenere che parametro di *legittimità* (pur latamente intesa) non sia rappresentato da una legge (o altra regola di diritto positivo, comunque, rinvenibile nell'ordinamento a seguito in applicazione dei consueti criteri ermeneutici) ma dalla pregressa giurisprudenza della Corte Suprema la quale, dunque, nel verificare (*rectius* filtrare) l'ammissibilità *prima facie* dei ricorsi sarebbe vincolata ai propri precedenti, senza poter addivenire ad una nuova e diversa interpretazione delle disposizioni di leggi dalle quali è scaturita la propria precedente giurisprudenza.

Si potrebbe obiettare che per come formulato l'art. 360bis n.1 c.p.c. non abbia chiuso del tutto le porte ad una ipotesi di rieducazione della propria giurisprudenza, condizionando (nella seconda parte dell'enunciato) l'inammissibilità del ricorso alla preventiva esclusione di motivi che non offrano elementi per confermare o mutare l'orientamento pregresso. E, tuttavia, ove si consideri che i mutamenti di giurisprudenza presso il giudice di legittimità sono spesso determinati dalla <<insistente resistenza dei giudici delle istanze inferiori alla giurisprudenza della Cassazione>>⁶² ben si comprende quanto forti siano i rischi di burocratizzazione verticistica degli indirizzi interpretativi e la eccessiva stabilizzazione della giurisprudenza la quale rischia, per tale via, di restare insensibile ed impermeabile al mutare della realtà e della coscienza sociale degli operatori del diritto e, pure, dei consociati.

Ne conseguirà, dunque l'irrigidimento dei criteri di formazione e rinnovazione del diritto giurisprudenziale; i mutamenti degli indirizzi interpretativi della giurisprudenza, se non impossibili, diventeranno più rari e difficili da verificarsi: << la pluralità delle tendenze è ciò che fa vivere la giurisprudenza rendendola adeguata alle esigenze sociali emergenti >>⁶³.

⁵⁹ Come rileva Modugno, peraltro, nell'art. 101, comma 2 Cost., il termine <<legge>> va inteso << in senso lato, anzi metonimico, riferibile cioè a qualsiasi norma di diritto (oggettivo)>> così F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, Padova, 2009, 294-295

⁶⁰ In tale senso le osservazioni di A CARRATTA, *Il "filtro" al ricorso in cassazione fra dubbi di legittimità costituzionale e salvaguardia del controllo di legittimità*, cit., 1565.

⁶¹ Cf., F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, op.cit., spec. 300 e 310; in senso contrario, seppur ammettendo possibilità di mutamenti giurisprudenziali, ove motivati da gravi ragioni, v. G. GORLA, voce << Precedente giudiziale >>, in *Enc giur.*, XXIII, Roma, 1990, 5.

⁶² Così G. GORLA, voce << Precedente giudiziale >>, cit., 6.

⁶³ Così G. ZAGREBELSKY, *Manuale di diritto costituzionale, I. Il sistema delle fonti*, Torino, 1988, 88.

Le perplessità di natura sostanziale sopra rilevate risultano aggravate dal meccanismo processuale prefigurato considerato che la sezione filtro diventa affidataria pressoché esclusiva⁶⁴ del potere di giudicare la conformità ovvero la non conformità della sentenza impugnata con gli orientamenti della Corte di Cassazione rischiando <<di ergersi a custode della funzione nomofilattica della Corte fino a farla prevalere sul dovere costituzionale di assicurare sempre il pieno giudizio di legittimità>>⁶⁵; non a caso si è anche paventato il rischio che la sezione filtro << potrebbe sbarrare la strada anche ad un ricorso presumibilmente fondato ma non coinvolgente questioni particolarmente rilevanti>>

⁶⁶.

Ora, anche senza enfatizzare la (indubbia) rigidità di tale meccanismo resta il fatto che esso finisce per attribuire un inedito effetto di vincolo formale ai precedenti della Cassazione, rendendo a quest'ultima, se non impossibile, certamente difficoltoso addivenire a mutamenti e/o solo aggiustamenti dei propri indirizzi interpretativi.

Si tratta di una scelta di politica legislativa e giudiziaria chiaramente improntata ai modelli di *common law* i quali, tuttavia, si fondano su presupposti e su una cultura giurisdizionale affatto diversa dalla nostra⁶⁷.

Una così determinata ed incisiva valorizzazione, per via legislativa, del diritto giurisprudenziale, infatti, pare imposta in maniera alquanto improvvisata, trascurando non solo taluni presupposti costituzionali ma anche talune peculiarità del sistema processuale italiano. Sotto altro profilo l'orientamento che pare emergere è l'esaltazione del ruolo delle sentenze di legittimità nel processo di formazione del diritto e, forse, la loro tendenziale inclusione tra le stesse fonti del diritto⁶⁸.

Tale riforma, peraltro, svela un evidente sapore illuministico dovendo misurarsi con non poche difficoltà di ordine pratico. Una lettura appena attenta dell'art. 360bis c.p.c., infatti, mette l'operatore giuridico, prima, e la Corte di Cassazione, poi, di fronte alla non trascurabile difficoltà di stabilire con sufficiente esattezza quale sia (mai) la giurisprudenza di legittimità in relazione alla quale apprezzare la praticabilità/utilità processuale di un ricorso in cassazione ovvero la conformità/non conformità della sentenza impugnata. La giurisprudenza della Cassazione in molti settori dell'ordinamento è talmente stratificata nel tempo, talmente estesa e disomogenea da rendere pressoché impossibile un giudizio di tal fatta⁶⁹. Per stabilire l'orientamento almeno prevalente della giurisprudenza di legittimità - come ben sanno gli avvocati civilisti minimamente formati ed informati - non pare meno astratto ed ingenuo affidarsi a criteri di giudizio, in varia guisa, quantitativi elaborati secondo regole statistiche e probabilistiche⁷⁰. Lo stesso concetto di *giurisprudenza consolidata* è di ardua definizione in molti ambiti dell'ordinamento.

⁶⁴ Tale esclusività, a rigore, andrebbe riferita alle sole ipotesi di accertamento dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione posto che nessuna disposizione codicistica preclude alle sezioni semplici di rilevare ragioni di inammissibilità del ricorso non ravvisate dalla sezione filtro; in altri termini le decisioni in punto di ammissibilità del ricorso non comporterebbero alcun vincolo a carico delle altre sezioni della Corte di Cassazione; sul punto v. A. BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"!* in www.judicium.it, pr. 2.

⁶⁵ Così MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, Torino, XX, 2009, 557.

⁶⁶ Così A. BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"!*, cit., pr. 4; in termini analoghi cfr. G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, in www.judicium.it, pr. 7.

⁶⁷ In argomento cfr. E. CALZOLAIO, *Riforma del processo di cassazione e precedente giudiziale: riflessioni nella prospettiva della comparazione <<civil law-common law>>*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 1014 spec. e segg.

⁶⁸ Questa tendenza viene affermata e sostenuta anche al fine di diversificare le funzioni semplici della cassazione (protese alla tutela dello *jus litigatoris*) da quelle delle sezioni unite (protese alla tutela dello *jus constitutionis*) le quali, proprio per questo, richiederebbero una modifica della loro composizione mediante l'aggiunta di membri di nomina parlamentare; in tal senso si pronuncia A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, in *Giur. It.* 6/2009, 1562. Sulla giurisprudenza sullo *jus litigatoris*, oltre ad una composizione ridotta, con funzioni di indirizzo politico e selezionata con modalità diverse da quelle concorsuali, richiederebbe la unificazione delle funzioni della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione ovvero l'attribuzione della funzione nomofilattica esclusivamente alla prima; in questi termini G. COSTANTINO, *La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente. La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, in *Giur. It.* 6/2009, 1562. Sulla giurisprudenza come fonte e fattore del diritto cfr. V. MARINELLI, voce <<Precedente giudiziario>>, in *Enc. dir.*, VI Agg., Milano, 2002, 903 e segg.; contrario ad includere il precedente giudiziale tra le fonti del diritto è, tra gli altri, anche F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, op.cit., 308.

⁶⁹ Sul punto cfr. M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, Napoli, 2007, 19.

⁷⁰ Propone il ricorso a criteri statistici G. RAITI, *Note esegetiche a prima lettura sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, cit., pr. 4.

I fattori che rendono più o meno condizionante una pronuncia della Cassazione nei riguardi dei giudici di merito prescindono non di rado da valutazioni meramente quantitative e ragionieristiche; come Taruffo si è incaricato di dimostrare, infatti, <<l'autorevolezza del precedente della Cassazione dipende [...] da vari fattori, che vanno dal pregio intrinseco della decisione alla fama dei giudici che redigono la motivazione, alla tempestività dell'intervento della corte su questioni controverse, e così via>>⁷¹. Lo stesso Taruffo rilevava che <<la giurisprudenza della Cassazione tende ad essere usata, dalle parti come dagli altri giudici, non come guida per individuare l'esatta interpretazione della norma, ma come repertorio *bon à tout faire*, nel quale si può sempre sperare di trovare qualche pezza d'appoggio per la tesi che si vuole sostenere. È noto che questo è un modo d'uso della giurisprudenza della Cassazione molto diffuso tra gli avvocati, ma non ne escluderei una buona diffusione anche tra i giudici>>⁷².

Per non vanificare il senso della verifica preliminare di ammissibilità introdotta con l'art. 360bis c.p.c., infatti, occorrerebbe rendere conoscibile o almeno perscrutabile la giurisprudenza della Cassazione in relazione alla quale un ricorso potrebbe o meno incorrere nelle maglie del filtro. Ma questa è operazione davvero ardua proprio in ragione delle modalità con cui si è formata larghissima parte della giurisprudenza di legittimità ora costretta, in virtù del 360bis c.p.c., a trasformarsi in parametro di ammissibilità del ricorso in Cassazione. In altri termini proprio il carattere eccessivamente specifico ed individualizzante delle *rationes decidendi* e dei *dicta* che il giudice di legittimità, nel corso dei decenni, ha accumulato, atteggiandosi spesso a giudice del fatto e del caso concreto, rendono inservibile a fini autenticamente nomofilattici ed uniformanti la giurisprudenza pregressa.

Resta, infine, un'ultima annotazione sul punto.

Ad aggravare i prospettati dubbi di costituzionalità dell'art. 360bis c.p.c. si pone il fatto che l'unico organo legittimato a sollevare una questione di legittimità costituzionale sull'art. 360 bis c.p.c. è proprio la Corte di Cassazione, ed in particolare la sezione filtro, la quale assai difficilmente sarà spinta a denunciare profili di illegittimità costituzionale di un meccanismo deflativo, da tempo invocato da suoi autorevoli appartenenti, che le riconosce un potere discrezionale assai forte nella selezione dei ricorsi in Cassazione⁷³.

Tale discrezionalità, peraltro, risulta oltremodo amplificata dalla formulazione per nulla perspicua del meccanismo di selezione dei ricorsi; tra i numerosi profili di criticità denunciati, il rischio di eccessiva autoreferenzialità della Corte di Cassazione (e ciò non solo nella interpretazione delle norme di diritto, a tutto svantaggio del pluralismo interpretativo dei giudici di merito, ma anche nelle valutazioni di conformità costituzionale del diritto vivente) resta profilo di primaria importanza⁷⁴.

4. Solo il tempo e l'applicazione che la Cassazione vorrà dare in concreto al filtro, ci darà elementi per valutare i riflessi che la riforma dispiegherà sul ruolo e sulle funzioni, anche costituzionali, dell'organo posto al vertice del sistema giudiziario. E, tuttavia, l'art. 360bis c.p.c. finisce per riproporre talune fondamentali (e non ancora risolte) questioni sulla teoria (e la pratica) dell'interpretazione degli atti normativi, sulla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e, più in generale, sul ruolo assolto da quest'ultima nel complessivo quadro della tutela diritti e dell'organizzazione dei poteri costituzionali, specie di quelli affidatari della funzione giurisdizionale.

Già Salvatore Satta ed, ancor prima, lo stesso Calamandrei hanno evidenziato la natura composita della Corte di cassazione; mentre per il primo l'organizzazione era influenzata da elementi estranei alla giurisdizione ed il funzionamento risultava informato ad elementi

⁷¹ Cfr. M. TARUFFO, *La corte di Cassazione tra legittimità e merito*, in *Foro it.*, 1988, V, 237.

⁷² Cfr. M. TARUFFO, *La corte di Cassazione tra legittimità e merito*, cit., 238.

⁷³ In termini analoghi cfr. A. BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"*, cit., pr. 3, nt.8.

⁷⁴ Sul punto cfr. A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, cit., 47.

propri della giurisdizione comune⁷⁵, per il secondo l'istituto della Cassazione risultava dalla combinazione di elementi tipici dell'ordinamento giudiziario (e quindi della teoria dell'organizzazione dei tribunali) e del diritto processuale⁷⁶.

A ben vedere, del resto, *l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale* non sono *ex se* incompatibili con la tutela del diritto soggettivo al controllo di legalità delle sentenze per violazione di legge⁷⁷. In astratto si potrebbe ritenere che la valorizzazione della nomofilachia sia strumentale anche ad assicurare il diritto delle parti al giudizio di legittimità, se non fosse che, in concreto, la prima presuppone una drastica contrazione del numero dei giudizi della cassazione mentre la seconda presuppone un più esteso accesso al controllo di legalità ed una maggiore offerta di giustizia⁷⁸.

Nella formulazione dell'art. 111 Cost., come da più parti rilevato, sono confluite le due diverse concezioni del ruolo della Corte di Cassazione che avevano animato il dibattito costituente.

Resta il fatto, tuttavia, che la Corte costituzionale nelle sentenze in precedenza indicate⁷⁹ abbia mostrato di ritenere la funzione nomofilattica quale conseguenza scaturente dall'esercizio del diritto delle parti al controllo di legittimità della Corte di Cassazione⁸⁰.

Per altro verso ed a ben vedere resta da verificare se *l'esatta osservanza della legge* e la sua *uniforme applicazione*, di cui si fa carico l'art. 65 ord. giud., siano funzioni sempre e del tutto coincidenti e sovrapponibili, posto che una lettura costituzionalmente orientata della disposizione pre-costituzionale impone di privilegiare *l'esatta osservanza della legge*, che implica la garanzia del controllo di legalità delle sentenze per violazione di legge, rispetto alla sua uniforme applicazione.

L'ispirazione di fondo sottesa alla introduzione del c.d. filtro sembra, invece, far propria una concezione alquanto tradizionale della nomofilachia la quale, privilegiando le istanze di tutela oggettiva dello *ius constitutionis* sulla concorrente garanzia soggettiva dello *ius litigatoris*, non pare tenere adeguatamente in considerazione il dato costituzionale rappresentato, in particolare, dalla funzione garantistica in senso soggettivo del ricorso in cassazione così come prefigurata dall'art. 111 Cost.⁸¹

Né del resto ritenere che la funzione nomofilattica sia di tale pregio da assorbire in essa anche i profili garantisti in senso soggettivo del giudizio di Cassazione pare prospettiva persuasiva.

Privilegiare in altri termini la funzione di esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge, evoca a sua volta una concezione tipica del formalismo interpretativo che tende ad accreditare una teoria (*rectius* dottrina) meramente conoscitiva e dichiarativa dell'interpretazione⁸² sul presupposto cioè che compito dell'interprete sia quello di svelare il significato, più o meno recondito, racchiuso nel significante interpretato.

Autorevole dottrina, invero, ha, da tempo, messo in evidenza come la <<esatta interpretazione>> delle disposizioni, alla luce degli insegnamenti della semantica e della pragmatica, sia operazione *prima di senso*⁸³ considerato che, essendo diversi e variabili i significati ascrivibili ad un medesimo enunciato normativo, nessuno di questi può essere

⁷⁵ Cfr. S. SATTÀ, voce << Corte di cassazione >>, in *Enc. dir.*, X, Roma, 1962, 801.

⁷⁶ Cfr. P. CALAMANDREI - C. FURNO, voce << Cassazione civile >>, in *Noviss. Digesto*, Torino, 1968, II, 1054-1055; l'art. 65 dell'ord. giud., del resto, e la stessa genesi storica della Cassazione conservano esplicite tracce di controllo non giurisdizionale ma politico volto ad evitare la c.d. ribellione dei giudici al diritto ovvero il rischio dello sconfinamento dalla funzione applicativa del diritto oggettivo.

⁷⁷ Sul punto le acute osservazioni di S. SATTÀ, voce << Corte di cassazione >>, cit., 804.

⁷⁸ In tal senso le considerazioni di G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, in www.judicium.it, pr.1

⁷⁹ Cfr. Corte cost. sentt. 395 del 2000 e 207 del 2009.

⁸⁰ << La salvaguardia della c.d. funzione nomofilattica della Suprema Corte in tanto appare perseguibile in quanto non si risolve in una limitazione al pieno esercizio del diritto delle parti "costituzionalmente imposto" al giudizio di cassazione ed al controllo di legalità >> in tal senso le considerazioni di A. CARRATTA, *La corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale "nucleo essenziale" del << giusto processo regolato dalla legge >>: un monito per il legislatore ordinario*, cit., 630.

⁸¹ Per un'approfondita ricostruzione delle distinte (ma convergenti) funzioni di garanzia soggettiva e di garanzia oggettiva della Corte di Cassazione cfr. G. SERGES, *Il principio del "doppio grado di giurisdizione" nel sistema costituzionale italiano*, op. cit., 197 e segg..

⁸² Sulle diverse teorie (conoscitiva, valutativa, mediana ed ermeneutica) dell'interpretazione cfr. F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, Padova, op.cit., 40 e segg.

⁸³ In tale senso v. M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991, 89.

ritenuto aprioristicamente ed oggettivamente esatto in applicazione di tecniche interpretative deduttive meccanicamente determinate e determinanti⁸⁴.

Il sistema del filtro dei ricorsi in cassazione finisce, dunque, fatalmente per riproporre una questione antica, mai del tutto definita, che continua a dividere profondamente gli studiosi del diritto processuale civile. Si tratta della ricorrente e non risolta *crisi di identità*⁸⁵ della Cassazione che origina dalla difficoltà di individuare la funzione (se non esclusiva) almeno prevalente e primaria del giudice di legittimità nel nostro sistema costituzionale.

La riforma del filtro, infatti, segna senza dubbio un punto a favore di quella parte degli studiosi che, da Calamandrei in poi, ritengono che quella nomofilattica debba essere funzione, se non esclusiva, quanto meno prevalente del giudice di legittimità⁸⁶, il quale dovrebbe esercitare le sue funzioni in maniera del tutto slegata dall'interesse privato delle parti⁸⁷ a veder affermati criteri di giustizia nei casi concreti al fine di assicurare, nel superiore interesse generale, l'uniformità della giurisprudenza⁸⁸.

Da più parti, del resto, si è osservato come la formulazione dell'art. 65 r.d. n.12 del 1941, oltre ad essere la traduzione normativa della concezione di Calamandrei, <<sia rispondente alla logica autoritaria e gerarchica propria del fascismo>>⁸⁹.

Una concezione piramidale e fortemente accentrata degli organi di giustizia, del resto, ben si conciliava non solo con l'ideologia fascista del momento ma anche con un'impostazione rigidamente positivista che tendeva a separare nettamente l'attività creativa del diritto riservata al legislatore da quella di interpretazione ed applicazione giudiziaria⁹⁰.

Anche nei lavori dell'assemblea costituente la proposta di Calamandrei di costituzionalizzare la funzione nomofilattica fu bocciata per approvare il progetto di Leone che faceva proprio il principio secondo il quale è generalmente riconosciuto a tutti il diritto di accedere alla Corte di cassazione per il controllo di legalità dei provvedimenti che incidono sui diritti il quale, senza sostanziali modificazioni, si ritrova nel vigente art. 111, comma 7, Cost.⁹¹

Tra le due esigenze di tutela dello *jus litigatoris* e tutela dello *jus constitutionis* appare, dunque, prevalente e preferibile la prima, la quale più agevolmente si coniuga con l'esercizio delle funzioni propriamente giurisdizionali di reintegrazione del diritto soggettivo violato, fatto valere dal titolare per mezzo, appunto, del giudizio affidato alla Corte di Cassazione.

⁸⁴ << Anche da un punto di vista teorico l'idea che l'interpretazione consista in un'attività essenzialmente cognitiva, volta cioè ad accertare significati preesistenti, è largamente abbandonata dalla cultura giuridica contemporanea>> così G. ZACCARIA, *Il giudice e l'interpretazione* in *Pol. dir.*, n. 3/2006, 470.

⁸⁵ Cfr. M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, op. cit., 158 e 171.

⁸⁶ P. CALAMANDREI, *La cassazione civile*, ora in *Opere giuridiche*, Napoli, 1976, VII, 33 e segg. e 56 e segg.; più in dettaglio lo studioso fiorentino giunge ad affermare non solo che la Cassazione non debba occuparsi degli *erroris in procedendo* ma che la stessa << rende giustizia ai singoli soltanto nei limiti in cui ciò le possa servire per raggiungere il suo scopo di unificazione della giurisprudenza>> così P. CALAMANDREI - C. FURNO, voce <<Cassazione civile>>, in *Noviss. Digesto*, Torino, 1968, II, 1056.

⁸⁷ Del tutto diversa, e potremmo dire opposta era invece la concezione del ricorso per cassazione patrocinata da Mortara secondo il quale <<non è lecito considerare il ricorso per cassazione come un mezzo di difesa del puro diritto obiettivo, dal quale il diritto subiettivo, quasi per riverbero e in via di conseguenza secondaria, ottenga tutela>> e, ancora, "la corte di cassazione non è istituita per la difesa astratta del diritto obiettivo, ma per mezzo di tale difesa tende a reintegrare il diritto subiettivo dei litiganti, al pari di ogni altro organo della funzione giurisdizionale; giudica, cioè, de iure litigatoris *et de iure constitutionis*; e prima di quello che di questo, poiché il reclamo del cittadino che reputa leso il proprio diritto dalla sentenza del giudice inferiore è la causa normale che provoca l'esercizio della sua giurisdizione>>; mutuiamo tale citazione da G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi* cit., pr. 3.

⁸⁸ Che l'aspetto nomofilattico sia stato aspetto secondario e di contorno nella storia della cassazione cfr. G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi* cit., pr. 2; M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, op.cit., 63; S. SATTÀ, voce << Corte di cassazione>>, cit., 799.

⁸⁹ Così G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi* cit., pr. 3; in termini analoghi G. VERDE, *In difesa dello jus litigatoris. (Sulla Cassazione come è e come si vorrebbe che fosse)*, cit., 8.

⁹⁰ << La necessità di assicurare l'interpretazione uniforme e garantire l'unità del diritto oggettivo nazionale suona chiaramente come proclama di uno Stato etico che ha un suo diritto da conservare, al quale i giudici di merito devono conformarsi e del cui ossequio la Suprema corte deve farsi garante>> così G. F. RICCI, *La Suprema Corte tra funzione nomofilattica e tutela dello jus litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2009, 575.

⁹¹ Ripercorre sinteticamente le fasi di approvazione nella assemblea costituente dell'art. 111 Cost. G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi* cit., pr. 4.

Invertendo l'ordine delle priorità che hanno animato le riforme del codice di rito civile, dunque, << è opportuno pensare a una Suprema Corte che si preoccupa della nomofilachia in funzione della giustizia della singola decisione e non viceversa>>⁹².

La natura prevalente ed assorbente della funzione di garanzia oggettiva di uniformità della giurisprudenza, del resto, implicherebbe un potere d'ufficio e per ragioni di pubblico interesse di adire il giudice legittimità, non condizionato dall'iniziativa delle parti litiganti, il che invece è contraddetto dall'art. 363 c.p.c. che affida in via di eccezione l'iniziativa di instaurare il giudizio d'ufficio al procuratore generale.

Se una qualche funzione nomofilattica è rintracciabile nell'esercizio delle funzioni del giudice di legittimità, essa non può che essere indiretta quale << riflesso della decisione sull'impugnazione relativa al diritto fatto valere dinanzi alla Corte>>⁹³; è infatti <<ovvio che quando una Corte è posta al vertice dei mezzi di impugnazione, inevitabilmente svolge (anche) una funzione di guida ed indirizzo dei giudici dei gradi inferiori, e quindi inevitabilmente svolge una funzione che possiamo ricondurre alla nomofilachia. E tuttavia l'esercizio di questa funzione si realizza in modo indiretto, ovvero con l'esercizio della funzione principale, che è quella di decidere le sorti di una impugnazione fatta valere a tutela di uno o più diritti soggettivi>>⁹⁴.

L'enfaticizzazione del ruolo nomofilattico affidato alla Corte di cassazione non tiene, poi, conto del fatto che, come autorevolmente rilevato, nel nostro regime costituzionale il garante della *legalità legale* deve fare i conti con la Corte costituzionale, garante della *legalità costituzionale*, alla quale, in buona sostanza, resta affidato, seppure non in via esclusiva, il compito di garantire, certamente in via definitiva, l'interpretazione costituzionalmente conforme⁹⁵.

Sotto tale ultimo profilo merita di essere segnalato il rischio di sottovalutazione delle ipotesi di illegittimità costituzionale del c.d. *diritto vivente* le quali potrebbero sottrarsi, di fatto, al controllo del giudice delle leggi. Occorre tener conto, infatti, delle difficoltà che sul terreno operativo potrebbero derivare da un'applicazione eccessivamente rigida e poco accorta dell'art. 360 bis n.1 c.p.c. ed, in particolare, del meccanismo di selezione dei ricorsi in cassazione in ragione della conformità o meno delle decisioni dei giudici di merito alla pregressa giurisprudenza di legittimità.

In sede di applicazione del filtro di ammissibilità i giudici della sezione *ad hoc* istituita, stante la natura fatalmente sommaria e preliminare della loro valutazione, potrebbero essere indotti a sottrarre al sindacato della Corte costituzionale proprio quegli orientamenti giurisprudenziali consolidati quale diritto vivente, ancorché palesemente contrari alle disposizioni costituzionali ed insuscettibili di *interpretazione conforme*⁹⁶. Nell'alternativa tra ritenere inammissibile (*rectius* infondato) il ricorso di legittimità avverso la sentenza del giudice di merito, conforme alla pregressa ed incontrastata giurisprudenza della Cassazione (stante in difetto di motivi validi per mutare o confermare orientamento) ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale (stante l'impossibilità di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente adeguata) della disposizione normativa, generalmente interpretata ed applicata nel suo significato incostituzionale, è plausibile ritenere che i componenti della sezione filtro si indirizzeranno più agevolmente (e celermente) verso la prima soluzione e ciò anche in ragione del carico di lavoro cui dovranno inevitabilmente far fronte. In sede di verifica della inammissibilità (*rectius* infondatezza) del ricorso in

⁹² Così G. VERDE, *In difesa dello jus litigatoris. (Sulla Cassazione come è e come si vorrebbe che fosse)*, cit., 11.

⁹³ Sul punto G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, cit., 6.

⁹⁴ Così G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, cit., 6.

⁹⁵ Sul punto cfr. F. MAZZARELLA, voce << Cassazione: I >>, cit., 3.

⁹⁶ L'interpretazione adeguatrice è ritenuta da Modugno espressione del principio di supremazia della costituzione applicata all'attività interpretativa e, dunque, strumento interpretativo disponibile per tutti i soggetti dell'ordinamento; il canone ermeneutico dell'interpretazione conforme a costituzione rappresenta un vero obbligo interpretativo per il giudice il quale, tuttavia, incontra il limite del diritto vivente; quest'ultimo, infatti, trasforma il predetto obbligo in mera facoltà per il giudice; più in generale sul rapporto tra interpretazione conforme e diritto vivente cfr. F. MODUGNO, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Napoli, 2008, 92 e segg.; Id., *Sull'interpretazione costituzionalmente conforme*, in AA.VV., *Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di A. A. Cervati*, III, Teramo, 2010, 329 e segg..

Cassazione che la sezione filtro si adoperi per attivare il controllo di costituzionalità sulle norme costituenti diritto vivente dalla cui applicazione è conseguita la sentenza impugnata (posto che alla stregua del giudizio sommario e preliminare al quale è chiamata dovrebbe addivenire ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso) pare, dunque, un esito tutt'altro che scontato⁹⁷.

Si assisterebbe, peraltro, ad una eccessiva restrizione delle vie di accesso in via incidentale del giudizio di legittimità nei confronti del diritto vivente, posto che le altre sezioni, assai difficilmente, verranno investite della definizione di giudizi risolvibili, appunto, con il ricorso alla giurisprudenza consolidata e vivente.

L'art. 360bis c.p.c., insomma, per le modalità operative con le quali è destinato a funzionare, potrebbe prestarsi ad applicazioni tali da privilegiare la conservazione del diritto vivente incostituzionale a discapito del controllo di costituzionalità del giudice delle leggi.

Sotto altro profilo tale insistenza sul ruolo nomofilattico del giudice di legittimità risulta connotato dalla riproposizione di vecchi schemi concettuali legati allo Stato legislativo (ovvero alla c.d. legalità legale) senza tenere adeguatamente conto della trasformazione del primo nello Stato costituzionale⁹⁸ e nella necessità di tenere conto della legalità costituzionale⁹⁹.

A ben vedere, del resto, ritenere che la Corte di Cassazione si caratterizzi istituzionalmente per essere in primo luogo il garante della esatta osservanza della legge e della uniformità degli indirizzi interpretativi trascura grandemente non solo il sopraggiungere della legalità costituzionale ma anche le profonde trasformazioni indotte dal processo di integrazione comunitaria e, ancor più in generale, dai fenomeni di globalizzazione ed internazionalizzazione del diritto tanto care al c.d. costituzionalismo multilivello¹⁰⁰.

Come negare, infatti, che accanto alla legalità costituzionale si debba tenere conto anche e sempre più della legalità comunitaria (per non parlare di quella convenzionale e di quella internazionale) la cui cura risulta affidata ad organi giurisdizionali collocati al di fuori dell'ordinamento nazionale.

Ora pensare che sia, ancora e solo, la Corte di cassazione a conservare il primato nell'attività di uniformazione della giurisprudenza appare non solo scelta legislativa assai opinabile ma soprattutto operazione culturale che denuncia evidenti limiti di autoreferenzialità e provincialismo¹⁰¹.

5. Come si proverà conclusivamente di argomentare, i tentativi di privilegiare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, a svantaggio di quella di garanzia soggettiva volta a garantire la giustizia del caso singolo, risultano incoerenti o, comunque, inadeguate sia

⁹⁷ Sui rapporti tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale conseguenti all'uso delle tecniche di interpretazione conforme a costituzione con specifico riguardo alla vicenda "Pezzella" cfr. F. MODUGNO, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, op.cit., 192-193 e 283 e segg.; M. LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giur. Cost.*, 2006, 1665-1666; M. RUOTOLO, *Verso un nuovo conflitto tra Corti ?*, in www.costituzionalismo.it.

⁹⁸ Sul tema v. M. LUCIANI, *Su legalità costituzionale, legalità legale e unità dell'ordinamento*, in *Scritti in onore di Gianni Ferrara*, II, Torino, 2005, 501 e segg.; T. GROPPI, *Il caso Englaro: un viaggio alle origini dello stato di diritto e ritorno*, in *Pol. Dir.*, n. 3 del 2009, spec. 497 e segg;

⁹⁹ Sul tema v. A. Cardone, *Funzione di nomofilachia della Cassazione e pronunce della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 2001, spec. 2898-2899.

¹⁰⁰ Sul tema cfr. M. LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giur. Cost.*, 2006, 1642 e segg., spec. 1664 e segg.

¹⁰¹ E' plausibile ritenere che detti limiti siano da addebitare non solo al legislatore della riforma del 2006 e del 2009 ma, con buona probabilità, anche ai giudici della Cassazione i quali, soprattutto tramite i propri vertici istituzionali, non hanno mancato di offrire il loro contributo, diretto ed indiretto, alla elaborazione della legge; considerati gli esiti delle ultime riforme, è lecito pensare trattarsi di un nuovo e non esaltante esempio di negoziazione legislativa tra giudici, parlamento e governo. Più in generale il ritardo culturale finisce per rivelarsi con tutta evidenza a fronte dell'ostinazione con la quale i giudici del supremo organo giudiziario rivendicano ed ottengono, in via legislativa, il potere di sovrintendere, in maniera gerarchica ed accentrata, alla tutela dell'esatta osservanza della legge e della sua uniforme interpretazione quando le tendenze in atto negli altri ordinamenti democratico-costituzionali, (anche di tradizione giuridica continentale) sono verso la valorizzazione del ruolo della giurisdizione nella dimensione di giudice dei diritti piuttosto che di quello della legalità; in tale senso v. R. ROMBOLI, *Modelli di giudice e complessità sociale: bocca delle legge, interprete, mediatore dei conflitti o difensore dei diritti?*, cit., *paper*, 5.

sul terreno propriamente costituzionalistico sia su quello di teoria dell'interpretazione degli atti normativi.

Considerando che l'art. 111 Cost. non reca traccia della funzione nomofilattica; che il combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost. sanciscono il diritto di azione e di difesa anche nel giudizio di Cassazione e, infine, che l'art. 101, 2° comma, Cost., e l'art. 104 Cost., rispettivamente assoggettando ogni giudice solo alla legge e sancendo l'indipendenza, anche interna, della magistratura, risulta difficile accreditare una funzione oggettiva di indirizzo giurisprudenziale del giudice di legittimità, se non, appunto, nei limiti in cui essa sia funzionale ad assicurare il controllo di legalità delle sentenze secondo il principio fissato dall'art. 111, comma 7, Cost. Non a caso, dunque, si è sostenuto che <<la costituzione non ha accolto, nemmeno indirettamente, il principio di nomofilachia>>¹⁰².

In senso contrario si potrebbe sostenere che l'art. 3, comma 1, Cost. e l'art. 111, comma 1, Cost. sancendo rispettivamente il principio di uguaglianza di fronte alla legge e la ragionevole durata del processo, potrebbero fornire un conforto costituzionale alla funzione nomofilattica; e, tuttavia, non si può far a meno di osservare che proprio il principio di uguaglianza di fronte alla legge, se rettamente inteso, costituisce argomento per riaffermare il diritto soggettivo al controllo di legalità delle decisioni giurisdizionali, tenuto conto che esso risulterebbe chiaramente violato laddove si consentisse, per ragioni di tutela di un interesse pubblico ed oggettivo, solo a taluni (e non a tutti per ragioni di tutela di diritti soggettivi) l'accesso al giudizio di cassazione per ottenere l'annullamento delle sentenze illegittime.

Sulla insufficienza del generico principio di ragionevole durata del processo a giustificare la compressione della specifica regola costituzionale del diritto al ricorso in Cassazione riteniamo persuasive e dirimenti le considerazioni svolte dal giudice delle leggi, da ultimo, nella richiamata sentenza n. 281 del 2010.

Né, ancora, la svalutazione della funzione garantistica in senso soggettivo del giudizio di Cassazione può essere sostenuta in ragione del fatto che il ricorso in cassazione per violazione delle leggi non è riconosciuto avverso tutte le sentenze, restando escluse dall'art. 111, ult. Comma, Cost. quelle del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. In merito a tale profilo, infatti, va osservato come se davvero si considerasse prevalente la funzione uniformante del giudizio di legittimità, resta da spiegare come possano ad essa essere sottratte le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti¹⁰³.

Ancor più in generale, del resto, è lo stesso principio personalista accolto dalla nostra costituzione e la garanzia dei diritti inviolabili della persona ex art. 2 Cost. a rendere incongrua una incisione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti giustificato dalla necessità di assecondare ragioni di uniformità della giurisprudenza a tutto detrimento delle funzioni di garanzia soggettiva assegnate dalla Costituzione alla corte di Cassazione. Tale considerazione, infine, appare tanto più vera stante il mancato riconoscimento costituzionale del giudizio di secondo grado¹⁰⁴.

E' sin troppo, evidente, come la *ratio* politico-normativa sottesa all'introduzione del filtro ex art. 360bis c.p.c. si iscrive agevolmente nell'ormai decennale conflitto tra potere politico e giudiziario¹⁰⁵ il quale connota pressoché tutti gli ordinamenti costituzionali nei quali sono

¹⁰² Così G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della Cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, cit., pr. 5.

¹⁰³ Considerazioni analoghe sono svolte da F. MAZZARELLA, voce << Cassazione: I >>, cit., 3. La Corte costituzionale, del resto, nella nota sentenza n. 204 del 2004 ha ritenuto che non fosse costituzionalmente legittima la scelta legislativa di ampliare indiscriminatamente l'area della giurisdizione esclusiva a tutta la materia dei servizi pubblici, lasciando intendere, oltre alle specifiche censure riguardanti l'art.103 Cost., che per tale via si potesse addivenire ad un'inammissibile elusione del controllo di legittimità pur versandosi in situazioni giuridiche soggettive aventi il rango di diritti soggettivi; in detta sentenza, peraltro, viene espressamente richiamata la funzione nomofilattica della corte di Cassazione riconducendola, tuttavia, ora all'art. 111, comma 7, Cost. ora alla parità di trattamento ex art. 3, comma 1, Cost.

¹⁰⁴ In tal senso cfr. COSTANTINO, *La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente. La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, cit., 1562; G. VERDE, *In difesa dello jus litigatoris. (Sulla Cassazione come è e come si vorrebbe che fosse)*, cit., 6 nt. 16.

¹⁰⁵ Conflitto platealmente esemplato dai numerosi conflitti di attribuzione in tema di insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost., dai reiterati tentativi di riforma organiche della costituzione ma che ha conosciuto, più di recente, un momento di speciale emersione in occasione del conflitto di attribuzione sollevato dal senato nei confronti della Corte di cassazione sul caso Englaro e risolto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 334 del 2008.

accolti il principio di legalità democratica e quello della tutela giurisdizionale (ordinaria e costituzionale) dei diritti fondamentali ma che nella esperienza italiana conosce momenti di particolare crudezza.

Le ultime riforme che hanno investito il giudice ed il giudizio di legittimità, infatti, mirano chiaramente ad un contenimento dell'attività interpretativa dei giudici ed alla ricomposizione gerarchica ed accentrata delle decisioni giurisdizionali, nel tentativo di dare più forza e pervasività alle istanze normative provenienti dal sistema della rappresentanza politica.

Va, tuttavia, rilevato un possibile paradosso di politica del diritto e della giustizia il quale potrebbe scaturire proprio dall'art. 360 bis c.p.c.; se, come si è tentato di illustrare nella prima parte del presente lavoro, le intenzioni del legislatore erano quelle di contenere e rimediare al disordine interpretativo che caratterizza il nostro sistema giudiziario, attraverso l'enfaticizzazione delle funzioni nomofilattiche e la valorizzazione della giurisprudenza della Corte di cassazione, il rischio è quello di esaltare, oltre ogni ragionevole misura, il monopolio interpretativo della Suprema Corte a tutto detrimento, non solo del pluralismo interpretativo dei giudici di merito ma anche, delle prerogative del circuito politico-democratico.

Da ciò, in ipotesi, potrebbe paradossalmente conseguire un decisivo rafforzamento del vertice del sistema giudiziario il quale potrà ben servirsi del riformato meccanismo legislativo di selezione dei ricorsi in Cassazione per conformare la giurisprudenza delle corti territoriali ai propri orientamenti e, dunque, per imporre la propria interpretazione degli atti normativi anche forzando oltre misura il tenore testuale degli stessi: <<se l'interpretazione della Suprema corte in punto di diritto dovesse ritenersi vincolante per i giudici di merito, essa finirebbe per divenire legge che questi ultimi debbono applicare in luogo di quella scritta dal legislatore>>¹⁰⁶.

Pare avanzare, in altri termini, un'idea di nomofilachia che per absolutezza ed ingenuità tende a sottovalutare il necessario ed inevitabile margine di discrezionalità ed anche di creatività che accompagna l'attività interpretativa delle norme di diritto: << nei passaggi fondamentali della formazione della decisione il giudice dispone di ampi poteri discrezionali ed è proprio attraverso l'esercizio di questi poteri che egli crea la decisione finale della controversia>>¹⁰⁷. Proprio perché non è possibile sfuggire alla consapevolezza che <<non c'è nulla di più incerto dell'interpretazione giudiziale delle leggi>>¹⁰⁸, non è possibile non convenire con chi ha affermato che <<chi crede in un'oggettività assoluta, ipostatizzata, non mediata dalla soggettività e dalla responsabilizzazione dell'interprete è [...] un metafisico a spasso>>¹⁰⁹.

Ora, è ben noto e non revocabile in dubbio, infatti, che << il giudice disponga di un *ampio* potere creativo nell'esercizio della sua funzione decisoria>>; non si può non convenire con Modugno, allora, quando osserva che << il vero problema è, dunque, quello del grado di creatività e dei modi, limiti di accettabilità della creazione del diritto ad opera delle corti giudiziarie>>¹¹⁰.

Nell'attuale momento postmoderno, esaurita ogni propensione ingenuamente positivista, anche l'esperienza giuridica e l'attività di interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ha necessità di continuare a rilegittimarsi come vigilanza critica e, dunque, come tensione problematica inesauribile e perenne che torna per approfondire, rivedere e mutare le conoscenze acquisite anche le più consolidate; sta esattamente qui il limite

¹⁰⁶ Così G. F. RICCI, *La Suprema Corte tra funzione nomofilattica e tutela dello jus litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione*, cit., 578.

¹⁰⁷ Così M. TARUFFO, *Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto*, in *Riv. proc. civ.*, 2001, 13; sul tema cfr. R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004, 259 e segg.

¹⁰⁸ Così F. MODUGNO, *Attuazione del procedimento "taglia-leggi". Problemi, proposte e prospettive*. Seminario di approfondimento Palazzo San Macuto 31 marzo, 2 e 21 aprile 2009, 44.

¹⁰⁹ Così V. MARINELLI, *Studi sul diritto vivente*, op.cit., 85.

¹¹⁰ Così F. Modugno, *Rileggendo Frosini*, in AA.VV., *In ricordo di Vittorio Frosini*, a cura di A. JELLAMO - F. RICCOBONO, Milano, 2004, 11.

culturale, direi epistemologico, prima che giuridico della pretesa riformatrice incarnata dall'art. 360bis c.p.c.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali